

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'E' IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI

E' un contratto in base al quale la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.).

La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi.

Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla circostanza che la Banca si limita ad effettuare un mero servizio di custodia e amministrazione, senza, ovviamente, assumere alcuna responsabilità per eventuali perdite di valore degli strumenti finanziari depositati, in conseguenza dell'andamento dei mercati e/o della situazione economico finanziaria dei soggetti emittenti gli strumenti stessi.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Il deposito titoli a custodia e amministrazione è un prodotto sicuro, che è soggetto a commissioni e spese per il servizio offerto.

Il rischio principale è rappresentato dalla variazione nel tempo in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE (gli importi sono addebitati direttamente sul conto corrente collegato)

Spese fisse per il servizio	
DIRITTI DI CUSTODIA PER SEMESTRE O FRAZIONE	CANONE MASSIMO
Depositi contenenti solo titoli di Stato e Pronti contro Termine	10,00 €
Depositi contenenti strumenti finanziari italiani diversi da quelli di Stato accentrati presso Monte Titoli	€
Depositi contenenti strumenti finanziari italiani diversi da quelli di Stato e strumenti finanziari esteri	€
Depositi contenenti soltanto prodotti emessi dal Gruppo Banco Popolare (prestiti obbligazionari, certificati di deposito, azioni ed obbligazioni del Gruppo), fondi comuni di investimento emessi e/o collocati dal Gruppo Banco Popolare	esenti
L'addebito avviene per semestre solare o frazione. Se sono presenti o movimentati strumenti finanziari di diverse categorie, è applicata la sola spesa relativa alla categoria più onerosa.	
Spese variabili per il servizio	
DIRITTI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	
1. TITOLI ITALIA	
Sono esenti da commissioni e spese le cedole ed i rimborsi di capitale, in qualsiasi modo pagati, di:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ azioni ed altri titoli emessi dal Gruppo Banco Popolare ▪ fondi emessi e/o collocati dal Gruppo Banco Popolare ▪ titoli in operazioni di pronti contro termine 	
1.1 PAGAMENTO CEDOLE su titoli depositati in amministrazione	
Commissioni:	
▪ titoli di stato (BTP – CCT – CTZ)	0,00 €
▪ altre cedole	€
Spese invio documenti, comunicazioni e avvisi di scadenza (per ogni inoltro)	€
Valuta per titoli di Stato	stesso giorno
Valuta per altri titoli	1 giorno lavorativo da data esigibilità
1.2 PAGAMENTO OBBLIGAZIONI ESTRATTE O RIMBORSABILI PER FINE PRESTITO O PER QUOTE CAPITALI su titoli depositati in amministrazione e custodia	
Commissioni:	
▪ titoli di Stato (BOT - BTP – CCT – BTPi - CTZ)	0,00 €
▪ altri titoli	€
Spese invio documenti ed avvisi di scadenza (per ogni inoltro)	€
Valuta per Bot e titoli di Stato	stesso giorno
Valuta per altri titoli	1 giorno lavorativo da data esigibilità
1.3 PAGAMENTO DIVIDENDI su titoli depositati in amministrazione e custodia	
Commissioni per ogni dividendo	€
Spese invio documenti e comunicazioni (per ogni inoltro)	€
Valuta	2 giorni lavorativi da data esigibilità

1.4 OPERAZIONI SUL CAPITALE (aumento, conversione ed operazioni simili) su titoli depositati in amministrazione e custodia	
Commissioni - per ogni operazione	€
Spese invio documenti e comunicazioni (per ogni inoltro)	€
Valuta	secondo disposizioni della società emittente
2. TITOLI ESTERI	
2.1 PAGAMENTO CEDOLE (su depositi in amministrazione)	
Commissione di intervento	0,15% su controvalore operazione
Commissioni	€ per ogni stacco
Spese invio documenti, comunicazioni e avvisi di scadenza (per ogni inoltro)	€
Cambio	negoziato dalla Banca alle ore 13.30 2 giorni lavorativi precedenti la valuta di operazione, (vedi legenda)
Valuta	1 giorno lavorativo da data esigibilità
2.2 PAGAMENTO OBBLIGAZIONI ESTRATTE O RIMBORSABILI PER FINE PRESTITO O PER QUOTE CAPITALI (su titoli depositati in amministrazione)	
Commissione di intervento	0,15% su controvalore operazione
Commissioni	€
Spese invio documenti e comunicazioni (per ogni inoltro)	€
Cambio	negoziato dalla Banca alle ore 13.30 2 giorni lavorativi precedenti la valuta di operazione (vedi legenda)
Valuta	1 giorno lavorativo da data esigibilità
2.3 PAGAMENTO DIVIDENDI (su titoli depositati in amministrazione)	
Commissione di intervento	0,15% su controvalore
Commissioni	€ per ogni stacco
Spese invio documenti (per ogni inoltro)	€
Cambio	negoziato dalla Banca alle ore 13.30 2 giorni lavorativi precedenti la valuta di operazione (vedi legenda),
Valuta	2 giorni lavorativi da data esigibilità
2.4 OPERAZIONI SUL CAPITALE (aumento, conversione ed operazioni simili) su titoli depositati in amministrazione	
Commissione di intervento	0,15% su controvalore
Spese per operazione	€
Spese invio documenti e comunicazioni (per ogni inoltro)	€
Cambio	negoziato dalla Banca alle ore 13.30 2 giorni lavorativi precedenti la valuta di operazione (vedi legenda)
Valuta	secondo disposizioni della società emittente
2.5 DEMATERIALIZZAZIONE TITOLI ESTERI (certificati fisici azionari/obbligazionari presentati allo sportello dalla clientela)	
Spesa per certificato	€
3. SPESE PER INVIO RENDICONTAZIONE TITOLI CON PERIODICITÀ DIVERSA DA QUELLA SEMESTRALE (giugno e dicembre)	
ogni inoltro	€
4. SPESE DI TRASFERIMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI AD ALTRO ISTITUTO	
▪ strumenti finanziari nazionali	0,00 €
▪ strumenti finanziari esteri	0,00 €

5. TRASFERIMENTO ED AUTENTICA GIRATA SU AZIONI	
Commissione sul controvalore dell'operazione	3 ‰ minimo 103,29 €
6. IMPOSTA DI BOLLO	
pro tempore vigente	
7. RECUPERO SPESE CAPITAL GAIN	
Spese per produzione ed invio rendicontazioni Capital Gain (forfettarie, annue, per ogni intestatario)	€

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Le parti possono recedere dal rapporto in qualunque momento con preavviso di almeno quindici giorni, da darsi mediante comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax etc.).

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione scritta da parte del cliente.

Per la chiusura del rapporto devono ricorrere i necessari presupposti: la custodia deve essere svuotata a seguito della vendita o del trasferimento dei titoli contenuti.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo alla banca

- per lettera raccomandata A/R indirizzata a:

- per via telematica, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:
- per posta elettronica certificata all'indirizzo

La banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire uno dei detti procedimenti, o ad attivare un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In relazione a questo prodotto/servizio il Cliente e la banca concorderanno di sottoporre le controversie che dovessero sorgere all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR.

Tuttavia, il Cliente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), rivesta la qualità di "consumatore" sarà tenuto a esperire il procedimento di mediazione presso il Conciliatore

Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR, soltanto nel caso in cui il predetto Organismo sia presente nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, ossia nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore; pertanto, ove tale condizione non sia verificata, il Cliente che rivesta la qualità di “consumatore” potrà presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, restando comunque in sua facoltà di rivolgersi ugualmente al Conciliatore Bancario Finanziario o all’Arbitro Bancario Finanziario, senza tuttavia esservi tenuto.

LEGENDA

Azione	E' un titolo che rappresenta una quota del capitale di una società, dà diritto ad una parte degli utili ottenuti dalla società, conferisce il diritto di voto nell'assemblea dei soci. Se l'azione corrisponde ad una società quotata in borsa, assume in relazione all'andamento della sua quotazione diversi valori di mercato.
Cambio	La Banca determina giornalmente, in base alle quotazioni del mercato internazionale alle ore 13.30 e riscontrabili sulle pagine REUTERS o da analogo sistema informativo internazionale, un cambio di riferimento denaro/lettera da applicare, per valuta adeguata, a tutte le operazioni in titoli per cui non sia stato concordato un cambio.
Capital Gain	E' la differenza calcolata tra il valore di un titolo al momento dell'acquisto ed il momento della vendita. Su questo dato viene calcolata l'imposta prevista dalla normativa fiscale.
Cedola	Pagamento in denaro effettuato dal debitore al creditore che possiede titoli obbligazionari a titolo di interesse per il prestito concesso.
Commissione valutaria	La commissione che viene percepita per qualsiasi negoziazione (acquisto o vendita di divisa estera).
Dividendo	Utile distribuito dalla Società ai propri soci in base a quanto deliberato dall'assemblea che approva il bilancio.
Monte Titoli	Società per azioni che svolge il ruolo di gestione accentrata dei titoli azionari e delle obbligazioni emesse da società private compresi i titoli dello Stato Italiano. Gli strumenti finanziari quotati in Italia sono sottoposti a regime di dematerializzazione e all'obbligo di accentramento presso Monte Titoli che ne registra ogni passaggio di proprietà.
Obbligazione	E' un titolo che rappresenta il prestito contratto presso il pubblico da una persona giuridica (Stato, Banche, Società per Azioni, ecc.), incorporando due diritti: la restituzione del valore nominale a scadenza e il pagamento degli interessi sull'importo (cedola).
Strumenti finanziari	Espressione che indica azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi comuni di investimento e qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedenti. La definizione puntuale è riscontrabile al comma 2 dell'art.1 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – (D.Lfs 58/1998 e succ. aggiornamenti).
Strumento finanziario dematerializzato	Dal 1 gennaio 1999 tutti i titoli quotati non possiedono più natura cartacea ma, attraverso il sistema accentrato Monte Titoli, ogni diritto viene garantito dalle scritture contabili tenute dall'intermediario finanziario (Banca) presso cui l'investitore ha depositato i propri titoli.
Valore nominale	Per le azioni è la frazione di capitale sociale rappresentata da una azione. Per i titoli obbligazionari è il valore al quale l'emittente si è impegnato a rimborsare il titolo alla scadenza ed è l'importo su cui si calcolano gli interessi.